

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott. Cesare Bonamartini), ord. del 08.01.2019

Confisca – confisca diretta – prova della provenienza lecita del bene fungibile.

Nel momento in cui vi è la prova della provenienza lecita del denaro depositato su conto corrente non può farsi applicazione del principio di fungibilità nell'ablazione del profitto c.d. accrescitivo (principio per cui la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto di sequestro e il reato).

Il principio è inapplicabile perché laddove vi è la prova della provenienza lecita delle somme medesime è la stessa qualificazione delle stesse in termini di "profitto" a venir meno.